**POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

La presente polizza è stipulata tra

**Università di Pisa**

E

**Lloyd’s Insurance Company S.A.**

|  |  |
| --- | --- |
| Polizza n. | **F2500027462-LB** |
| Contraente | Università di Pisa  Lungarno Antonio Pacinotti, 44  56126 PISA |
| Codice Fiscale/Partita IVA | 80003670504 |
| Effetto | Ore 24:00 del 30.06.2025 |
| Scadenza | Ore 24:00 del 28.02.2029 |
| Durata | 3 anni e 8 mesi |
| Frazionamento | Annuale |
| Scadenza rata | Ore 24:00 del 28.02 |
| Premio Lordo Annuo | € 10.706,00 |

**SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

**Art. 1 – Definizioni**

|  |  |
| --- | --- |
| **Assicurato:** | Il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla  assicurazione; |
| **Assicurazione:** | Il contratto di assicurazione |
| **Polizza:** | Il documento che prova l'assicurazione; |
| **Contraente:** | Il soggetto che stipula l’assicurazione, riportato nel frontespizio della  presente polizza. |
| **Attività dell’Ente:** | L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture; |
| **Annualità assicurativa**  **o periodo**  **assicurativo:** | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza  annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra  l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della  assicurazione; |
| **Assicurato:** | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
| **Degrado:** | Il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo. |
| **Società:** | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
| **Broker:** | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861. |
| **Premio:** | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
| **Rischio:** | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono  derivarne. |
| **Sinistro:** | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia  assicurativa. |
| **Indennizzo:** | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| **Liquidazione del**  **danno:** | La determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo. |
| **Ente:** | Università di Pisa, Contraente della polizza. |
| **Franchigia:** | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| **Scoperto:** | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
| **Massimale per**  **sinistro:** | La massima esposizione della Società per ogni sinistro. |
| **Annualità assicurativa**  **o periodo**  **assicurativo:** | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la  data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
| **Valore commerciale:** | Il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo ( o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in  dotazione. |
| **Cose assicurate:** | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati |
| **Danno Parziale:** | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |
| **Danno Totale:** | Il danno si considera “totale” nei casi in cui il veicolo, in seguito a:   * Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato   ovvero   * ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l’Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto. |
| **Accessorio:** | L’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale  dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional. |
| **Optional:** | L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino. |
| **Eventi socio politici e**  **atti vandalici:** | I tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio,  terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per  contrastare tali eventi; |
| **Eventi naturali:** | Le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi. |
| **Rischio:** | La probabilità che si verifichi l’evento dannoso. |
| **Sinistro:** | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia  assicurativa. |

**Art. 2 – Veicoli assicurati**

I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà dell’Ente, o allo stesso in uso o

locazione, utilizzati dai:

a.1. dipendenti, direttori e dirigenti dell’Ente di ogni livello, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell’Ente stesso;

a.2. componenti (anche non dipendenti) degli Organi e/o Organismi Istituzionali ed Accademici dell’Ente e dai collaboratori convenzionati, durante le attività connesse alla propria mansione o carica;

a.3. titolari di assegno di ricerca, allievi dei corsi di dottorato di ricerca, iscritti alle scuole di specializzazione e altri soggetti che partecipano a progetti e attività di ricerca dell’Ente, secondo la normativa vigente.

**SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l’inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d’ora alla facoltà concessale dal disposto dell’art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

**Art. 3 - Durata del contratto**

L’Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio, non è soggetta a tacito rinnovo e alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società:

- il rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi. La Società, si impegna sin d’ora a rinnovare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

- una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente decorrenti dalla scadenza o cessazione (tutti i casi di cessazione, anche anticipata) del contratto). La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

**Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga

versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

 l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,

 Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa."

**Art. 5 – Regolazione del premio**

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

**Art. 6 – Recesso per sinistro**

Non si applica al presente contratto.

**Art. 7 - Modifiche dell’assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

**Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio**

La Società:

**1.** entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,

**2.** entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

**3.** nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:

**a)** sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva per ciascun sinistro);

**b)** sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato per ciascun sinistro);

**c)** sinistri senza seguito;

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 100,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’obbligo di cui al presente articolo permane anche dopo la scadenza del contratto.

**Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.

La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver

ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,

• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,

• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a

proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 15 – Clausola Broker**

Per la gestione del presente contratto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Firenze – Palazzo Frescobaldi - Via Santo Spirito, n.11.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società

dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio per il Contraente. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109

comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 3% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.

**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 17 – Estensioni territoriali**

L'assicurazione vale per il territorio dell'Europa Intera, nonché per i Paesi per i quali è prevista la

“carta verde”.

**Art. 18 - Sanction Clause / OFAC**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun

indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

**Art. 19 - Rinuncia alla surrogazione**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

**Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Art.21 - Trattamento dei dati**

In base a quanto disposto dalla normativa vigente e dal disposto del regolamento dell’Unione Europea n° 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI**

**Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

**a)** Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);

**b)** furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all’interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;

**c)** ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;

**d)** traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad

operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

**e)** tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;

**f)** trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;

**g)** caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;

**h)** rottura di cristalli comunque verificatasi.

L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze anche gravi del conducente e/o degli occupanti il veicolo, nonché i danni subiti dagli optionals e dalle parti accessorie, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città’ del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6)

**Art. 2 – Prestazioni aggiuntive**

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

**a)** Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

**b)** Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

**c)** Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l’importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

**SEZIONE 4 - ESCLUSIONI**

**Art. 1 – Eventi esclusi**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni

causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di

qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono

considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche

anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo

dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle

atomiche.

3. dolo del Contraente e dell'Assicurato;

4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed

allenamenti;

5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in

vigore.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui l’Ufficio assicurazioni

preposto dell’Università ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo

del sinistro, le modalità e le causali dell’evento dannoso, la natura e l’entità - almeno

approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell’Assicurato, del danneggiato, dell’Autorità

inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla

Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in

missione per conto e autorizzazione dello stesso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte

cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate,

adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le

tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa

EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove

l’Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti

apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

**Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno**

Danno Parziale: In caso di danno parziale l’indennizzo è determinato in base al costo delle

riparazioni al momento del sinistro.

L’indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza

l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C., sulla base del valore

commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto,

fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle

Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al

momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al

netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del

veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

 il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima

immatricolazione;

 il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

**Art. 5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti. I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo spettantegli.

**Art. 6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;

2. generalità dell’Assicurato autorizzato alla trasferta/missione/servizio;

3. numero dei chilometri percorsi.

**Art. 7– Limite massimo dell’indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 8 – Riparazioni**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l’Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

**Art. 9 - Pagamento dell’indennizzo**

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall’Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

**SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

**Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio**

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o

di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri (anche se di familiari e/o di

terzi);

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Massimale a PRA per singolo veicolo | € | 100.000,00 |
| Premio lordo €/Km | € | 0,021412 |
| Percorrenza minima chilometrica prevista | Km | 500.000 |
| Premio minimo lordo annuo acquisito | € |  |
| Premio lordo chilometrico sull’eccedenza dei chilometri previsti | € |  |

Scomposizione del premio

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Premio annuo imponibile** | **€** | **9.432,60** |
| **Imposte** | **€** | **1.273,40** |
| **TOTALE** | **€** | **10.706,00** |

**Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garanzia | Limiti di indennizzo  Euro | Scoperto e/o  franchigia % / Euro |
| Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c),d), e), f), g) | Somma assicurata | ==== |
| Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli | € 1.200,00 | ==== |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale | € 250,00 | ==== |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura | € 250,00 | ==== |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso | € 500,00 | ==== |

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 3 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.